

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'istituzione della colonia penitenziaria di Gudo
(del 23 novembre 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

I. RAGIONI CHE GIUSTIFICANO L'ISTITUZIONE

La necessità dell'istituzione della Colonia penitenziaria nel demanio cantonale di Gudo, è stata riconosciuta con molti atti ufficiali, ed è divenuta, in questi ultimi anni, urgente ed improrogabile. Le ragioni che la giustificano sono molte e concomitanti:

A) *Nell'ordine giuridico, giudiziario e penitenziario*

Sono ragioni che attengono da una parte alla prevenzione e alla repressione del crimine e al servizio della giustizia nel nostro Cantone, e dall'altra al trattamento dei detenuti. Tali ragioni, già di per sé indefettibili, sono divenute perentorie in seguito all'introduzione del nuovo Codice penale svizzero, andato in vigore il 1. gennaio 1942. Si vuol qui ricordare, in modo particolare, lo speciale rilievo che il C.P.S. ha dato al principio dell'individuazione della pena, per favorire l'emenda del condannato. Tale individuazione deve operarsi mediante la specializzazione degli stabilimenti penali, la classificazione dei detenuti e l'ammissione di tutti i condannati al lavoro. Inoltre, per obbedire ai bisogni della prevenzione e della repressione penale e dell'emenda del condannato, il C.P.S. dispone di una grande varietà di sanzioni e prevede, oltre le pene — reclusione, detenzione e arresto (art. 35 - 36 - 39 C.P.S.) — che hanno un preminente carattere afflittivo, anche le misure di sicurezza — internamento dei delinquenti abituali, dei delinquenti educabili al lavoro, dei bevitori e dei tossicomani (art. 42 - 43 - 44 e 45 C.P.S.) — che hanno, invece, un carattere particolarmente preventivo. E' ovvio che l'applicazione di questo sistema esige ambienti adatti e diversamente organizzati, che oggi il Ticino non possiede.

B) *Nell'ordine morale e sociale*

Sono ragioni che consigliano di proteggere i detenuti dai fattori criminogeni costituiti dalla insalubrità dei locali e dalla promiscuità tra le varie categorie e di metterli al più presto in quelle condizioni fisiche, psichiche che sono universalmente ritenute le migliori per cercare l'emenda e il riadattamento sociale. E' appena necessario accennare, tanto è palese, l'insufficienza dell'attuale penitenziario, in quanto esso è un vecchio reclusorio, insuscettibile di ogni miglioramento che lo possa rendere, in qualche modo, rispondente alle moderne esigenze della scienza penitenziaria. Esso non è più in grado di offrire le più rudimentali condizioni di abitabilità; dal punto di vista igienico basti accennare alla mancanza di impianti sanitari nei locali di dimora abituale dei detenuti e che la maggior parte delle celle non è riscaldata. L'attuale penitenziario è posto al centro della città di Lugano, disturbato dal pulsare della vita urbana, esposto al controllo del pubblico, stretto entro uno spazio esiguo dove quasi non sono possibili nean-

che i passeggi e tanto meno le coltivazioni. L'ambiente esterno opprime e disturba il penitenziario e questo a sua volta aduggia e intristisce la zona circostante che è intensamente abitata. La esigua disponibilità di locali per le officine costringe i detenuti a lavorare in ambienti insufficienti e promiscui, e spesso a tenerli nell'ozio degradante, togliendo così proventi allo Stato. L'intenso e rumoroso andirivieni dei prevenuti — poichè il penitenziario funziona anche da carcere giudiziario per il Distretto di Lugano — turba e pregiudica l'esecuzione della pena, perchè la custodia dei prevenuti costringe a dar preminenza alla sicurezza carceraria, a scapito del regime educativo dei condannati.

- C) *Nell'ordine economico*, — oltre che sociale e morale — non si può dare un impiego a tutti i detenuti che chiedono di lavorare o di apprendere un mestiere — cioè alla quasi totalità — in modo che essi possano nello stato di detenzione contribuire alle spese che lo Stato per essi sostiene e contemporaneamente prepararsi al ritorno a una vita libera e laboriosa. Anche il bilancio autonomo dell'azienda agricola di Gudo, attualmente passivo, potrà giovare dell'apporto della mano d'opera dei detenuti a buon mercato, e offrire alle finanze cantonali quel sollievo che danno ai rispettivi Cantoni gli stabilimenti di Witzwil e di Bellechasse.
- D) *Nel campo urbanistico ed economico* della città di Lugano, ragioni evidenti consigliano di togliere il penitenziario dalla zona centralissima in cui sorge, con conseguente risanamento ed abbellimento della zona ed immediato aumento di valore delle aree fabbricabili, il che tornerà a vantaggio non solo dei proprietari finitimi, ma anche dello Stato che è e resterà proprietario dell'area liberata, adibita agli uffici amministrativi del palazzo di giustizia.
- E) *La Casa per intemperanti « La Valletta »*, annessa all'Ospedale neuropsichiatrico di Mendrisio, è diventata una specie di ricettacolo per ogni sorta di internati amministrativi e giudiziari, dove risulta arduo conseguire concreti successi di bonifica umana. Gli ottanta internati che attualmente la occupano dovrebbero essere assegnati ad uno stabilimento, dove possano essere razionalmente selezionati e distribuiti in appositi reparti. Sfolando la casa per intemperanti « La Valletta » si darebbe modo alla Direzione dell'Ospedale cantonale neuropsichiatrico di risolvere il problema della colonia agricola di quell'Istituto. Adesso si è costretti a prendere in affitto degli appezzamenti di terreno che si trovano, un po' ovunque, al di fuori del demanio manicomiale, ed è grave inconveniente il dover quotidianamente portare i pazienti su questi fondi. Dando sede alla colonia agricola nello stabilimento e nei terreni attualmente della Casa per intemperanti « La Valletta », si eliminerebbe quest'inconveniente.
- F) *Anche la situazione creata dal trasferimento di nostri condannati ed internati negli stabilimenti penitenziari di Bellechasse* è una ragione importante favorevole alla costruzione di nuovi stabilimenti penali nel nostro Cantone, per far cessare i gravi inconvenienti che derivano da tale trasferimento, ripetutamente denunciati dalle nostre Autorità e come meglio si vedrà più oltre.
- G) *Ragioni di carattere contingente*, ma rilevante, in relazione alla costruzione urgente del nuovo palazzo di giustizia di Lugano, il quale deve essere arretrato di otto metri rispetto al filo frontale attuale sua via Pretorio. Il primo periodo può essere costruito a malapena, conservando il penitenziario. Non così del secondo e terzo periodo.
- H) *Un'ultima rilevante ragione* è rappresentata dal trattamento di favore che il Consiglio federale ha fatto al Cantone in considerazione della sua struttura linguistica e culturale, come *regione particolare*, e meritevole perciò,

sia di vedere ammessa la soluzione penitenziaria, proposta per la Colonia di Gudo, nella quale stabilimenti per condannati e stabilimenti per internati saranno riuniti sotto un'unica direzione e con vari servizi comuni, sia di ottenere la concessione dell'aliquota massima del sussidio federale, mai ammessa sinora, nè come aliquota percentuale relativa alle spese presunte, nè come ammontare assoluto.

In conclusione, tante e massicce sono le ragioni che giustificano la costruzione dei nuovi stabilimenti penitenziari, e non ne vediamo nessuna contraria, salvo il sacrificio finanziario, che questa appare, da qualsiasi punto di vista la si esamini, logica e inevitabile.

II) RIASSUNTO DEI PRECEDENTI E DELLE PRATICHE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA PENITENZIARIO TICINESE

Il problema penitenziario ticinese e la proposta della sua naturale e radicale soluzione con la costruzione di uno o più stabilimenti non sorsero in occasione dell'entrata in vigore del nuovo C.P.S. del 1942, ma molto prima. Già nel 1922 era stata stipulata una convenzione con il Cantone di Friburgo per il trasferimento a Bellechasse di una parte dei detenuti e dei reclusi del Penitenziario di Lugano. Ma il popolo ticinese, impugnando l'arma del « referendum », respinse a fortissima maggioranza il relativo decreto legislativo. E si noti che il provvedimento era prospettato come provvisorio in attesa della costruzione di un nuovo stabilimento nel Cantone Ticino. Nè si può obiettare che l'insuccesso del decreto legislativo nella votazione popolare fosse determinato da una maggioranza occasionale e da circostanze che oggi più non si verificano. Gli oppositori partivano, infatti, da considerazioni di natura politica, profondamente sentite nel nostro Cantone, — al quale ripugnava di cedere anche solo una parte e in via temporanea delle sue gelose prerogative di sovranità — e di natura etica, umanitaria e pratica, considerata la grande distanza del centro di Bellechasse dai luoghi nati e quindi dalle famiglie dei trasferendi e le profonde diversità di costumi, di lingue, di sistema di disciplina e di nutrizione. Per queste concorrenti ragioni, nè i detenuti si adattavano al profondo cambiamento, nè il loro trattamento poteva dare la minima garanzia di successo ai fini essenziali posti dalla legislazione, dalla scienza, dalla tecnica penitenziaria, fini che sono, naturalmente, quelli dell'emenda e della preparazione morale e professionale dei detenuti al ritorno nella società. E anche quando la prassi del trasferimento a Bellechasse fu per forza di cose ammessa, essa fu limitata ai soli internati giudiziari e amministrativi e ai casi difficili di assoluta incompatibilità con il ristretto ambiente del Penitenziario luganese, oppure a quegli internati per i quali la lunga durata della misura di sicurezza rendeva più vantaggiosa la possibilità di lavoro all'aperto offerta dalla colonia di Bellechasse. Ma neppure in questi casi i trasferimenti riuscirono scevri d'inconvenienti, in quanto non mancarono le evasioni di detenuti ticinesi, i quali vennero a costituirsi alle nostre Autorità, preferendo terminare la loro pena o il loro internamento nello stabilimento chiuso di Lugano. Anche il messaggio del Consiglio di Stato che, in data 10 novembre 1940, accompagnava i vari progetti legislativi conseguenti la pubblicazione, avvenuta nel 1937, del nuovo Codice penale svizzero, accennava, ma solo per escluderla, alla facoltà concessa dall'art. 383 C.P.S. di stipulare accordi intercantionali per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza in una colonia penitenziaria d'altro Cantone. Ed aggiungeva: « scartato altresì per impossibilità pratiche l'adattamento del nostro Istituto penitenziario, la soluzione del problema non può essere data che dalla creazione di un nuovo penitenziario, meglio, lo diciamo subito, di una colonia agricola

penitenziaria. L'idea non è nuova ed era già stata affacciata nel progetto di riforma penitenziaria del 1921 in cui era detto testualmente: «Lo scopo della riforma è quello di mutare la casa di pena del nostro Cantone dall'antiquato sistema attuale di segregazione cellulare con limitati opifici interni, in un istituto di sistema di colonia agricola, nel quale il servo di pena lavora all'aperto e in comune». Non solo: si suggeriva la destinazione (piano di Magadino o del Vedeggio). Il principio della Colonia agricola penitenziaria era già nei disegni del Consiglio di Stato, nei voti delle magistrature, nella pubblica opinione. Del resto è entrato nella coscienza universale e non è più necessario dimostrare, che per l'espiazione di condanne privative della libertà personale, il lavoro agricolo si è appalesato strumento incomparabile. Il lavoro della terra costituisce infatti un valido ordinatore dello spirito, lo stimolo naturale che obbliga l'uomo a partecipare alla vita. Redimere la terra col lavoro dell'uomo e l'uomo col lavoro della terra. E continuava il messaggio citando le varie realizzazioni del genere, soprattutto quelle di Witzwil, e in virtù delle quali la Svizzera era divenuta la meta di eminenti studiosi ed esperti stranieri. Proseguiva il messaggio esponendo lungamente e dettagliatamente i motivi per cui non potevano essere avanzati ragionevoli dubbi che la scelta dovesse cadere sull'azienda di Gudo, alla quale si sarebbe dovuto aggiungere per l'alpeggio estivo del bestiame uno dei vari alpi posseduti dal Cantone non troppo lontani da Gudo. A giustificare la istituzione della colonia penitenziaria di Gudo, il messaggio osservava ancora che la Casa per intemperanti della «Valletta», in un padiglione annesso all'Ospedale neuropsichiatrico cantonale, già poco adatta a contenere in una nefasta promiscuità i vagabondi, i bevitori e gli oziosi, internati in via amministrativa, non avrebbe potuto e dovuto essere destinata anche all'asilo dei bevitori e dei tossicomani previsto dal nuovo CPS, ma venire sgombrata, con gran vantaggio dell'Ospedale allora in difetto di capienza e di reparti speciali decentrati. Il ricordato messaggio passava poi a fissare gli istituti che avrebbero dovuto far parte, sotto un'unica direzione, della colonia; la capienza complessiva da assegnar loro in un primo tempo, che stabiliva in 150 posti, compresi 30 minorenni degli anni diciotto. Riconoscendo poi che la cifra era esuberante per la coltivazione degli 82 ettari dell'agro demaniale di Gudo, proponeva la creazione anche di alcune piccole officine per i bisogni essenziali della colonia. Il messaggio terminava facendo rilevare come sulle premesse sopracitate era stato impostato il disegno di legge sulla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, e che, in sostanza, *tale legge s'imperniava sulla progettata colonia di Gudo*. Infatti, la suddetta legge dice all'art. 1: «E' istituita una colonia penitenziaria cantonale destinata all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza previste dal CPS, e di provvedimenti di carattere amministrativo. La colonia comprende: a) il Penitenziario, b) la casa di educazione al lavoro, c) l'istituto minorile».

La legge contiene negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'elenco di quei detenuti e di quegli internati che avrebbero dovuto essere assegnati ai tre istituti. Gli articoli 8 e seguenti dettano le norme sul personale e sull'amministrazione della Colonia, sugli organi direttivi e di sorveglianza e, infine, sul periodo transitorio fino a costruzione avvenuta dei tre stabilimenti. Alla legge non mancava il progetto di regolamento, allestito a solo titolo di orientamento, per cui, mentre la legge veniva approvata in data 10 giugno 1941, il regolamento, composto di ben 119 articoli sui vari aspetti e sui vari rami della organizzazione, gestione e disciplina, rimane come esempio di diligenza e come traccia per l'ordinamento definitivo della istituzione quando sarà realizzata.

Sulla base delle disposizioni del CPS, e delle leggi suddette, nonchè delle intenzioni manifestate nel messaggio, il Consiglio di Stato, in data 2 settembre 1942, trasmetteva al Consiglio federale, per il tramite del Dipartimento federale di giustizia, i progetti e i preventivi dei tre stabilimenti che avrebbero dovuto costituire la colonia penitenziaria, e ne chiedeva l'approvazione insieme con la

concessione del sussidio, nella misura consentita dall'art. 386 CPS. Sennonchè il precipitare degli eventi bellici, con l'approssimarsi del conflitto alle nostre frontiere, e la crescente penuria di materiali da costruzione, fecero tenere in sospenso la pratica sino alla fine del 1945, quando un nuovo intervento del Cantone provocò la risposta in data 22 gennaio 1946 del Dipartimento federale di giustizia, che ancora prima di esaminare nei dettagli i progetti, sollevava diverse pregiudiziali, che riassumiamo :

- a) esprimeva parere nettamente contrario alla costruzione dell'istituto per minorenni nella stessa località dei due stabilimenti per adulti;
- b) per la casa di educazione al lavoro faceva osservare che essa avrebbe dovuto, secondo il CPS, essere costruita in altra località; e che, ove mai si fosse potuto consentire una eccezione, avrebbe dovuto lo stabilimento per internati restare molto lontano da quello dei condannati e *sottoposto ad una direzione speciale* e avere un esercizio quasi del tutto separato;
- c) avvertiva, infine, che la misura percentuale del sussidio sarebbe stata, in base alle disposizioni di massima adottate dal Consiglio federale, commisurata al grado con cui sarebbero state adempiute le condizioni di legge, e che era difficile sperare di ottenere il massimo aiuto.

In seguito a tale risposta i progetti furono abbandonati, ma nella primavera del 1948 il Cantone decise :

- a) di rinunciare all'Istituto per minorenni a Gudo e mantenere invece la casa di lavoro nell'ambito della colonia, possibilmente sotto un'unica direzione e con alcuni servizi comuni col penitenziario;
- b) di far ristudiare i progetti, sempre nella stessa zona, ma con una nuova soluzione che, tenendo conto del giudizio dell'Autorità federale, riuscisse a risolvere il difficile problema di conciliare le esigenze poste da quest'ultima con le possibilità finanziarie cantonali;
- c) di valersi all'uopo dell'opera di uno specialista, l'Ispettore generale tecnico del Ministero di grazia e giustizia di Roma, Dott. Ing. Carlo Vittorio Varetta.

Fu così redatto in data 6 ottobre 1948, dall'Ing. Varetta e dall'Arch. Jäggi di Bellinzona, lo schizzo preliminare di massima, il quale presentava, nella disposizione della planimetria generale, una soluzione conciliante la necessità della distanza tra loro dei due principali istituti, con quelle di un'unica direzione e di alcuni servizi generali comuni. Il progetto conseguì l'approvazione delle competenti Autorità cantonali e poscia di quelle federali. Infatti, con nota 21 dicembre 1948, il Dipartimento federale di giustizia scriveva che, a suo parere, il progetto preliminare poteva essere considerato come un'utile base per gli ulteriori lavori e che dopo l'esclusione dell'istituto minorile e la separazione, nei limiti del possibile, della casa di educazione al lavoro, esso non aveva, di massima, nessuna obiezione da sollevare, salvo alcuni suggerimenti avanzati dai Servizi delle costruzioni federali, delle quali tenere eventualmente conto all'atto della compilazione del progetto definitivo. Si riconosceva, inoltre, che, dovendo il Cantone Ticino provvedere in larga misura da sé, gli potevano essere fatte migliori concessioni che non nel caso in cui si trattasse della Svizzera tedesca o francese. Il progetto definitivo venne redatto in data 22 aprile 1951 dagli architetti signori Jäggi, Cavadini e Bernasconi, con la collaborazione, per la parte tecnica carceraria, dell'Ing. Varetta e riguardava :

- a) l'edificio del penitenziario;
- b) l'edificio della casa di educazione al lavoro;
- c) il terzo gruppo di fabbricati, chiamato edificio centrale, che includeva la sezione femminile e i più importanti servizi centralizzati, quali la Cappella, la cucina, la lavanderia, la palestra.

Il progetto venne trasmesso al Consiglio federale, per il consueto tramite del Dipartimento federale di giustizia e polizia, con istanza in data 28 settembre 1951. A quest'istanza erano allegati due preventivi comprendenti:

- a) l'arredamento, cioè il mobilio e gli arredi vari, e il casermaggio per i detenuti e per i guardiani;
- b) la fornitura del macchinario, degli attrezzi e degli utensili per i laboratori di vario tipo previsti nell'interno dei tre stabilimenti, in cui è praticamente divisa la colonia penitenziaria.

Fatta la descrizione degli edifici, l'istanza si soffermava sulla destinazione e capienza dei tre stabilimenti la quale ultima si basava sui dati statistici degli anni tra il 1945 e il 1950, nonché l'ovvia opportunità di tenere anche conto del prevedibile sviluppo demografico del Cantone, nonché, per quel che concerne più specialmente la casa di educazione al lavoro, l'inevitabile aumento delle disposizioni di ricovero, promosso dal fatto stesso dell'esistenza dell'istituto. Le capienze erano pertanto così fissate: No. 61 posti per il penitenziario, oltre ai 19 posti dei reparti di osservazione e di infermeria, che non costituiscono vera capienza, No. 151 per la casa di educazione al lavoro, oltre No. 23 posti per osservazione e infermeria come sopra. No. 17 posti per la sezione femminile, oltre No. 2 per la infermeria. L'istanza presentava, inoltre, desumendole dalla relazione allegata al progetto 22 aprile 1951, l'elenco delle spese occorrenti per la costruzione dei locali, per il loro arredamento e per quello delle officine, per il rimborso delle spese fatte dal Demanio dell'agricoltura nel tenimento di Gudo, per quelle richieste dall'acquisto di altri 22 ettari di terreno e per la costruzione di nuovi fabbricati rurali. Per il fatto che le cifre del 1951 vennero, come vedremo, successivamente modificate e ridotte, così, ai fini della chiarezza e brevità di questa esposizione, riteniamo opportuno riportare solo quelle che possono avere qualche interesse di confronto e cioè:

spesa per la costruzione dei 3 stabilimenti	Fr. 4.358.580,30
onorario degli architetti	» 174.343,20
assistenza ai lavori	» 55.789,80
Totale delle costruzioni	Fr. 4.588.713,30
 Arredamento locali	 Fr. 278.304,—
Arredamento delle officine	» 555.424,—
Acquisto di 22 ettari di terreno	» 50.000,—
Costruzione nuovi fabbricati rurali	» 149.000,—

L'ampiezza del progetto e la rilevante spesa che ne derivava non mancarono di richiamare l'attenzione di questo Consiglio. Dal canto loro anche i Dipartimenti federali interessati, da noi edotti delle preoccupazioni, pur approvando, in linea di massima il progetto, riconobbero che il grande sviluppo e il parallelismo di certi servizi (come ad es. quelli dell'infermeria), erano la necessaria conseguenza dell'impostazione del problema sulla base del CPS., e delle stesse precedenti prescrizioni federali. Essi si dichiararono, con nota 13 febbraio 1952, colpiti dall'ampiezza della costruzione e dell'importo della spesa ed espressero il desiderio e l'augurio che lo scopo potesse venir raggiunto con una costruzione di minori proporzioni. Sotto l'assillo di tali preoccupazioni la direzione del Penitenziario, controllando il numero e il movimento dei detenuti, riscontrava una leggera tendenza ad una diminuzione dei servi di pena. D'altra parte, invece, per quel che riguarda il nuovo penitenziario, non si poteva trascurare di apportare alla cifra della popolazione detenuta quella sia pure piccola percentuale che è sempre necessario prevedere in istituti destinati a durare presumibilmente almeno un secolo, durante il quale, secondo le previsioni dell'Ufficio cantonale di statistica, la popolazione civile del Ticino dovrebbe aumentare del 50 %. E

non è detto che la criminalità diminuisca di altrettanto. Anche per la parte che concerne la popolazione degli internati si doveva tener conto del fenomeno mondiale dell'aumento costante del numero degli assistiti con il crescere della intensità e della capillarità dell'opera di recupero e con l'evolversi dei sistemi punitivi verso la prevenzione mediante l'assistenza e il ricovero degli individui in pericolo morale e socialmente pericolosi. Si trattava adunque di trovare una soluzione ridotta da sostituire a quella integrale e forse eccessiva delle precedenti impostazioni, senza mutare le linee del progetto 22 aprile 1951 — già in via di massima approvato dalle Autorità federali — stralciandone solo un primo lotto di opere, tale da consentire, per un periodo indefinito, il buono e regolare funzionamento di tutti e tre gli stabilimenti. Occorreva dunque conciliare antitetiche esigenze che le circostanze imponevano e cioè :

- a) preoccuparsi naturalmente della spesa dell'impianto, ma anche di quella d'esercizio, che non è in tutti i casi proporzionale alla prima;
- b) ridurre il numero e l'ampiezza dei locali, cioè la capienza dei tre stabilimenti e i servizi paralleli al limite più basso consentito dalla necessità di ottenere un buon funzionamento pratico di ciascuno degli stabilimenti, rispettando anche, naturalmente il più possibile, le disposizioni legislative e le opinioni delle Autorità federali che dovranno accordare i sussidi;
- c) prevedere, per un futuro più o meno prossimo, la possibilità di ampliamento dei locali e dei servizi, senza turbare l'armonia funzionale ed architettonica del progetto generale del 22 aprile 1951;
- d) cercare di approfittare subito delle buone disposizioni federali, ed evitare la perdita di tempo e la spesa che avrebbe richiesto una modifica vera e propria degli elaborati del progetto, modifica che era meglio rinviare a dopo ottenuto la definitiva decisione federale sia sulle nuove proposte tecniche, sia sulle spese e sia sui sussidi.

Dopo ripetuti contatti con gli Uffici federali, e sulla scorta dei dati del progetto 22 aprile 1951, la soluzione venne concretata nella nuova istanza di questo Consiglio in data 11 luglio 1952, la quale, nella sostanza tecnica, poco innovava in confronto di quella precedente 28 settembre 1951, ma cercava soprattutto di proporzionare la costruzione da una parte alle effettive e strette esigenze di servizio, dall'altra alla maggiore parsimonia nell'impiego dei mezzi finanziari cantonali e federali. In concreto, la riduzione operava in tre diversi settori :

- a) in quello dei servizi, col riunire nello stabilimento di gran lunga più importante, cioè nella casa di educazione al lavoro, gli uffici di direzione, di economato e contabilità, l'infermeria dei detenuti, il dormitorio e la mensa dei guardiani. Veniva altresì soppresso nel Penitenziario il locale, a sè stante, ad uso alterno di oratorio, cinema e scuola e sostituito da un altro, ricavato dal padiglione della lavorazione, del quale nei primi anni, sarà meno sentito il bisogno. Restavano invece nel Penitenziario un ufficio del medico e una cameretta per ricovero di quei malati che, per ovvie ragioni, non potessero venir trasferiti nella infermeria vera e propria nella casa di educazione al lavoro o mandati all'Ospedale civico di Bellinzona. Vi restavano pure un ufficio per il direttore e un altro per i magistrati e per gli avvocati. Nel gruppo centrale venivano rinviate — sine die — la palestra e la chiesa, provvedendosi per i servizi religiosi in maniera decentrata, con l'adattamento, ad uso alterno e con i consueti accorgimenti, di oratorio, cinema e scuola di uno dei maggiori locali in ciascuno dei tre stabilimenti;
- b) nel settore della capienza, si rimandava nel penitenziario la costruzione di un secondo padiglione, riducendo così la capienza dello stabilimento da 61 a 32 posti, più tre del reparto di osservazione, più tre della piccola infermeria presidiaria. Nella casa di educazione al lavoro veniva pure rinviata la costruzione di un piccolo padiglione, riducendo così la capienza da 151

posti a 130 posti, oltre i 21 dei reparti di osservazione e di infermeria. Nel gruppo dei fabbricati centrali si riduceva da 17 a 7 posti più due di infermeria la sezione femminile e si riduceva pure l'alloggio delle Suore;

- c) una riduzione proporzionale veniva introdotta pure nelle previsioni per l'arredamento dei locali.

Per effetto di tali semplificazioni e rinvii a tempo indeterminato le spese elencate in precedenza per la costruzione dei fabbricati, gli onorari dei progettisti, l'assistenza ai lavori e l'arredamento di complessivi Fr. 4.588.713,— si riducevano di circa un milione e duecentomila franchi.

Per quel che riguarda il demanio e le relative spese sussidiabili, questo Consiglio si limitava ad insistere perchè il sussidio fosse applicato egualmente nella misura del 50 % tanto alle spese fatte prima del 1942, quanto a quelle fatte posteriormente. E ciò in attesa che fosse determinato, fra le Autorità cantonali e quelle federali, il criterio di valutazione del terreno e delle costruzioni.

Le trattative fra i due Dipartimenti cantonali e i tre Dipartimenti federali, continuavano specie sull'argomento delle spese e dei sussidi per il demanio agricolo, cosicchè solo il 2 marzo 1954 il Dipartimento federale di giustizia presentava al Consiglio federale la proposta definitiva di approvazione dell'istanza cantonale e il 30 marzo il Consiglio federale l'accoglieva.

In concreto, con tale decisione, il Consiglio federale:

- approvava il progetto 22 aprile 1951 con le modifiche e le riduzioni apportate con l'istanza del Consiglio di Stato 11 luglio 1952;
- considerava perciò il progetto praticamente suddiviso in due tappe di costruzioni che formavano bensì un'unità, la prima delle quali — di gran lunga più importante — permetteva un regolare funzionamento, proporzionato alle attuali esigenze, e la seconda poteva essere eseguita più tardi, man mano che le progressive esigenze lo richiedessero;
- confermava il riconoscimento delle ragioni addotte dal Cantone per avere il massimo sussidio ammesso dalla legge e dalla prassi federale e definiva perciò i sussidi per l'una e per l'altra tappa di costruzione;
- per la parte riguardante il demanio agricolo ammetteva a sussidio, come pacifiche, le somme da spendere per l'acquisto di nuovi terreni (22 ettari) e per la costruzione di nuovi fabbricati rurali, per l'ammontare di franchi 37.537,— compresi nel sussidio complessivo delle costruzioni Fr. 19.250,— più Fr. 55.825,— = Fr. 75.055,— : 2 (50 %) = Fr. 37.537,—.

Invece per le spese già fatte relative all'acquisto dei terreni e la costruzione dei fabbricati rurali esistenti, per l'acquisto di macchine agricole prima del 1942, calcolava un sussidio di soli Fr. 60.981,— computati nel seguente modo:

Terreni	Fr. 43.410,—	
	» 78.295,—	Fr. 121.705,—
Stabili		» 172.071,—
Macchine		» 23.008,—
	Totale	Fr. 316.784,—

Su questa somma ha diritto al sussidio soltanto il 77 % (di Fr. 316.784,—) e cioè Fr. 243.924,—. Il sussidio è pari ad una aliquota del 25 % dell'importo suddetto (Fr. 243.924,— : 4 = Fr. 60.981,—).

Data la lieve entità di quest'ultima cifra di sussidio e considerato che per di più la concessione era subordinata alla presentazione da parte del competente Dipartimento cantonale, di numerosi documenti giustificativi, il Consiglio di Stato giudicava opportuno di prendere atto delle decisioni federali e di conti-

nuare senz'altro nella pratica delle costruzioni, degli arredamenti, già approvate e sussidiate. Perciò dava incarico agli stessi professionisti che già avevano partecipato alla compilazione del progetto 22 aprile 1951, di allestire un nuovo elaborato.

III) DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO

A) *La nuova edizione del progetto è stata, come si è detto or ora, affidata agli stessi architetti: signori Jäggi, Cavadini e Bernasconi, perchè definissero, nella veste grafica e nelle esatte previsioni contabili, quello che era stato il programma ridotto della istanza 11 luglio 1952, cioè di quella parte delle opere che le Autorità federali avevano definita come la prima e più importante realizzazione.*

Naturalmente il progetto, pur avendo conservato la stessa disposizione generale degli istituti e dei fabbricati e quindi la possibilità di completamenti e di ampliamenti organici, comprende solo le opere precisate dalla ripetuta istanza dell'11 luglio 1952.

B) *Criteri informativi:*

I criteri informativi sono gli stessi che hanno presieduto all'elaborazione dei precedenti progetti del 1948 e del 1951, e cioè da un lato la legislazione generale e quella specifica e particolare per la colonia, che abbiamo ripetutamente ricordato nel capitolo precedente; dall'altro lato le note direttive che disciplinano il moderno sviluppo dell'edilizia speciale per ricoveri di comunità (decentramento, orientamento, funzionalità, semplicità, buona ventilazione e buona illuminazione ecc.) e quelle meno note ma ancora più complesse, che servono a dar forma e vita ai ricoveri non liberi, ma coatti dei condannati e degli internati. Altro criterio tenuto presente è la necessità di dare al complesso edilizio la struttura che comunemente si suol chiamare di villaggio, ma che secondo le nuove e più moderne tendenze e specificazioni della scienza penitenziaria, si potrebbe dire di « stabilimento aperto ».

C) *Destinazione e capienza degli istituti e dei fabbricati*

PENITENZIARIO

Assegnazione:

Sono assegnati al penitenziario:

- a) i condannati alla reclusione (art. 35 CPS.);
- b) i condannati alla detenzione (art. 38 CPS.);
- c) i condannati all'arresto (art. 39 CPS.);
- d) i delinquenti abituali assegnati all'internamento (art. 42 CPS.);
- e) gli adolescenti di 18 anni, ritenuti non emendabili e pericolosi (articolo 93 cap. 2 CPS.);
- f) gli imputati delle carceri pretoriali per i quali sia finita l'istruttoria e dall'Autorità competente venga ritenuto possibile e conveniente il trasferimento.

Capienza :

Piano terreno :

<i>Reclusi</i>	No. 8
<i>Detenuti a lunga condanna</i> (particolarmente difficili)	» 2
<i>Delinquenti abituali</i>	» 4

I. piano :

<i>Detenuti e arrestati</i>	» 10
<i>Imputati</i>	» 6
<i>Minorenni</i>	» 2

Totale capienza No. 32

Reparto osservazione posti No. 3

Infermeria presidiaria posti No. 3

La capienza sopradescritta venne allestita sulla base delle statistiche degli ultimi quattro anni, dalle quali risulta : in media il numero dei *reclusi* si aggira attorno agli 8; quello dei *detenuti* attorno ai 10 (le condanne per arresto sono pochissime); quello dei *delinquenti abituali* attorno ai 4. Si è calcolato, inoltre, una media di 6 imputati trasferibili alla colonia di Gudo e di 2 minorenni non emendabili e ritenuti pericolosi. Nella distribuzione dei condannati nei singoli reparti del Penitenziario, si sono collocati nel primo piano, accanto ai reclusi e ai delinquenti abituali, i detenuti che devono subire una lunga pena oppure sono particolarmente difficili, in numero di 2. Gli altri dieci detenuti e arrestati sono stati assegnati al secondo piano con i sei imputati e i 2 minorenni.

CASA DI EDUCAZIONE AL LAVORO

Assegnazione :

Sono stati assegnati alla casa di educazione al lavoro :

- a) i delinquenti internati in conformità dell'art. 43 CPS.;
- b) i bevitori abituali e i tossicomani internati in conformità degli art. 44-45 CPS.;
- c) i bevitori abituali, gli oziosi e i vagabondi internati in via amministrativa.;
- d) i liberati dal carcere e dalle misure di sicurezza e i disoccupati in istato di indigenza che volontariamente chiedono di essere ricoverati nell'Istituto.

Capienza :

Piano terreno - I. piano - II. piano :

<i>Internati che verranno trasferiti dalla Casa per intemperanti « La Valletta »</i>	No. 80
<i>Internati che verranno trasferiti dalla Colonia penitenziaria di Bellechasse</i>	» 10
<i>Posti disponibili liberi</i>	» 40

Totale capienza No. 130

<i>Reparto osservazioni</i>	posti No.	3
<i>Infermeria : medicina generale e chirurgia</i>	No.	12
t.b.c.	»	3
contagiosi	»	3

Per stabilire la capienza della casa di educazione, si è tenuto calcolo della proclamata urgente necessità di sfollare gli ottanta internati dall'Istituto della « Valletta »: inoltre s'è tenuto calcolo di una diecina di internati amministrativi che si trovano attualmente negli stabilimenti di Bellechasse. Per il momento sono assai poche le condanne che i nostri Tribunali infliggono, applicando le forme dell'internamento previste dagli art. 43, 44 e 45 CPS, per il fatto che vi è una certa riluttanza a ricorrere a queste sanzioni a causa della mancanza di stabilimento idoneo a garantire l'esecuzione razionale di simili provvedimenti. Per intanto i posti riservati agli internati giudiziari sono esuberanti e potranno servire ad accogliere provvisoriamente, per quanto è possibile, gli internati amministrativi. Questi ultimi, oltre agli ottanta che verranno trasferiti dall'Istituto della « Valletta » e da « Bellechasse » nella casa di educazione al lavoro, aumenteranno subito, in maniera molto sensibile, per le ragioni che si sono già spiegate al capitolo secondo. Per le stesse ragioni aumenteranno anche gli internati giudiziari.

In conclusione si ritiene che i 130 posti disponibili saranno appena sufficienti. La costruzione eventuale e futura di un altro piccolo padiglione permetterà di procedere ad una ripartizione più razionale e più ossequiente ai disposti del Codice penale e alle finalità emendative che si vogliono perseguire con la casa di educazione al lavoro.

SEZIONE FEMMINILE

Assegnazione :

Alla sezione femminile sono assegnate le condannate e le internate in virtù del CPS. o per disposizione delle Autorità amministrative. La delinquenza femminile è molto esigua e sulla base delle statistiche si è pensato di riservare come capienza 3 posti per le condannate e 3 posti per le internate e un posto per un'eventuale ricoverata volontaria, oltre ai due posti per infermeria.

D) Area della Colonia penitenziaria propriamente detta e planimetria generale

La colonia penitenziaria propriamente detta, composta dei tre stabilimenti e gruppi di fabbricati, sorgerà nell'ambito dell'azienda di Gudo e più precisamente nella sua parte estrema orientale, in un'area delimitata ad est dalla strada Gudo-Cadenazzo, a nord dalla strada dell'azienda parallela e sottostante all'argine del Ticino, a ovest dal terreno dell'azienda, a sud dal canale di bonifica recentemente raddrizzato. L'area di forma trapezia avrà quindi solo 4 lati ben delimitati e facilmente chiudibili con una rete e sorvegliabili. La sua superficie, di circa 12 ettari, pur non essendo eccessiva, consentirà di mantenere fra i due stabilimenti principali (penitenziario e casa di educazione al lavoro) una distanza di duecento metri, di dare, volendo, a ciascuno di essi, accesso separato rispettivamente dalla strada dell'azienda e da quella di Cadenazzo, di dare ai fabbricati un buon orientamento. Infatti lo spunto della disposizione generale e di quella dei fabbricati è derivato dal fortunato parallelismo tra la bisettrice dell'angolo retto formato dalle due strade con la direzione dell'asse di miglior orientamento (detto asse-eliotermico — Nord/Nord/Est — Sud/Sud/Ovest — che alla latitudine di Gudo è di circa 19 gradi a nord/est). Infine la posizione dell'edificio centrale e dei servizi centralizzati resta quasi

baricentrica e un po' spostata verso lo stabilimento maggiore, con che si riduce l'inconveniente inevitabile delle planimetrie molto estese e dei fabbricati decentrati rappresentato dalla lunghezza dei percorsi interni.

E) Disposizione generale degli stabilimenti e dei fabbricati

Essa risulta dai disegni dei tre fascicoli di progetto e soprattutto da quello della planimetria generale comune a tutti e tre i fascicoli. Basterà quindi darne un brevissimo commento chiarificatore.

Entrando per l'ingresso principale della colonia, s'incontrerà, dopo un breve tratto di strada, la piazza centrale sulla quale sorgeranno i piccoli fabbricati a due piani per l'alloggio delle Suore e di fianco quello delle detenute. Dietro a questo si stende il lungo e basso capannone che contiene la cucina e la lavanderia, il cui esercizio sarà disimpegnato dagli internati, mentre alle detenute e alle Suore rimarranno il rammendo e la guardaroba. Oltrepassata la piazza centrale s'incontra la strada trasversale che porta a destra verso nord alla Casa di rieducazione al lavoro e a sinistra verso sud al Penitenziario. I due stabilimenti presentano un piano regolatore simile, in quanto ad un piccolo basso fabbricato d'ingresso, fa seguito, ad angolo retto, un corpo di fabbrica contenente tutti i servizi e, in punta a questo, il capannone delle lavorazioni. Il fabbricato dei dormitori dei detenuti si spiega ad angolo retto dal corridoio del fabbricato dei servizi e potrà in futuro venire accompagnato da un secondo, simmetrico al primo rispetto al corridoio del fabbricato dei servizi. Questo corridoio si prolunga, come si è detto sopra, sino all'ingresso di un piccolo capannone per le lavorazioni la cui organizzazione risulterà meglio, senza inutili ripetizioni, dal paragrafo successivo che si riferisce alla organizzazione del lavoro agricolo ed industriale e al numero e al rendimento dei lavoratori delle diverse categorie. Malgrado la somiglianza delle piante, che è quasi una simmetria rispetto all'asse della piazza centrale, i due stabilimenti avranno un aspetto assai diverso, a causa soprattutto delle dimensioni molto maggiori — almeno in altezza — dei fabbricati dei servizi generali e di quelli dei dormitori nella casa di educazione al lavoro rispetto ai corrispondenti del penitenziario. E ciò a causa della grande diversità nella capienza e nel numero e ampiezza dei servizi. Non vi saranno però differenze sensibili nello stile architettonico dei vari stabilimenti, che sarà assai semplice, fatto per una visione complessiva e da lontano, ma molto moderno e intonato all'ampio ambiente rurale. Noteremo infine che l'abitazione del direttore è prevista in un appezzamento di terreno in corrispondenza dell'incrocio delle due strade Gudo-Cadenazzo con quella dell'azienda agricola.

In un primo tempo non si volle comprendere nel preventivo di spesa le abitazioni per le famiglie dei guardiani, previste nel piano generale della colonia, per un minimo complessivo di 11: tre casette per un alloggio singolo e quattro casette doppie. In un secondo tempo, invece, si è giunti alla determinazione che queste abitazioni sono pure necessarie: non è possibile, infatti, che la colonia sorga e cominci a funzionare senza che sia stato offerto ai guardiani un complesso di abitazioni, dove possano sistemarsi con le loro famiglie. E' soluzione opportuna che, per un complesso di stabilimenti come sarà quello della colonia di Gudo, il personale possa abitarvi nelle vicinanze, non solo per ovvie ragioni di sicurezza e di sorveglianza indiretta, ma anche per la necessità dei turni di servizio: non è ammissibile che il personale possa essere obbligato ad abitare troppo lontano dalla colonia e a subire gli inconvenienti di una spola quotidiana faticosa e inutile tra la casa e la colonia, ma si dovrà, come già si è detto, offrirgli un'abitazione che difficilmente potrebbe essere trovata nella regione di Gudo, che è già scarsa di case e di appartamenti. Ci si potrà accontentare, per il momento, della costruzione di tre casette con due apparta-

menti ciascuna, più tardi si potrà vedere di dar corso alla costruzione di altre abitazioni, a seconda delle effettive e concrete necessità.

Va rilevato che, per ragioni di carattere psicologico e sociale, si è dovuto rinunciare alla soluzione, economicamente più interessante, dell'abitato a tipo alveare o casermette: infatti, l'esperienza insegna che le famiglie dei singoli guardiani debbono vivere, preferibilmente, in ambienti separati, per la buona armonia della comunità costituita dal personale e per evitare attriti e contestazioni che facilmente possono sorgere in comunità di questo genere. Inoltre, più le famiglie potranno vivere per proprio conto e più i singoli guardiani potranno trovare un ambiente sereno e riposante. Per far fronte alle spese di costruzione delle abitazioni per il personale si pensa che una somma di franchi 300.000,— possa bastare.

F) Sistemazione amministrativa e tecnica della Colonia agricola

La posizione giuridica e amministrativa e la gestione della Colonia agricola è già stata disciplinata dalla ripetuta legge 10 giugno 1941. Sostanzialmente è previsto il passaggio degli immobili dal demanio dell'agricoltura a quello della giustizia, dal quale ultimo dipenderà la gestione amministrativa. Con il passaggio degli immobili deve anche verificarsi un trapasso di competenze e di mansioni per quel che riguarda il personale: anche il capo direttore tecnico della azienda agricola dovrà dipendere dal Dipartimento di giustizia, salva restando, naturalmente, la sorveglianza delle mansioni tecnico-agricole, che rimane affidata, per ovvie ragioni, al Dipartimento dell'agricoltura. Inoltre, gioverà tener presente quello che il Dipartimento federale di giustizia ha voluto confermare per poter applicare gli art. 383 e 386, ai fini del sussidio: le responsabilità di tutti i settori della colonia e in particolare del trattamento dei detenuti appartengono alla direzione penitenziaria, la quale, però, deve curare l'assegnazione e l'impiego dei detenuti. Il capo direttore tecnico dell'azienda agricola dovrà provvedere per la formazione e l'attuazione dei piani agrologici, la distribuzione e l'impiego, dal punto di vista tecnico, del personale.

Al di sopra del direttore della Colonia vi sarà — come è previsto dalla legge già ricordata — un Consiglio di vigilanza, che eserciterà la diretta sorveglianza sul regime esecutivo e sulla organizzazione interna della Colonia penitenziaria.

G) Organizzazione del lavoro agricolo, artigianale ed industriale

Il lavoro è il mezzo più importante per il riadattamento sociale del condannato e dell'internato. Il CPS. sancisce che per essi la condanna o il provvedimento d'internamento trasforma il dovere sociale del lavoro comune a tutti i cittadini in un dovere giuridico, al quale del resto il detenuto sottostà volontariamente. A parte il valore di terapeutica morale e fisica, il lavoro ne ha anche uno più strettamente tecnico ed utilitario, non solo per il detenuto, ma anche per la società, in quanto, se ben diretto, serve all'addestramento e alla qualificazione del lavoratore e concorre così, in grande misura, a prepararlo ad una vita laboriosa e quindi più facilmente onesta. Perciò data la provenienza di una parte dei detenuti e degli internati da ambienti dediti all'ozio, al bere e alla dissolutezza, è da prevedere che una aliquota dei ricoverati abbia bisogno di un periodo di apprendistato, se non proprio di una vera e propria scuola professionale, difficile da organizzare con una popolazione fluttuante di condannati a brevi pene. Ed è stato questo dell'avviamento professionale, l'argomento che ha indotto le Autorità federali a concedere sussidi anche per l'impianto delle officine, considerate appunto come officine-scuole. Una delle caratteristiche più importanti della Colonia di Gudo, sarà lo sforzo di sviluppare il lavoro dal tipo artigianale a quello della piccola industria. Le ragioni di tale tentativo sono molteplici. Anzitutto, non sarebbe oggi immaginabile una colonia

penitenziaria che fosse soltanto ed esclusivamente a carattere agricolo; la scienza e l'esperienza penitenziarie insegnano che la soluzione deve essere a carattere misto, agricolo-industriale, per dar modo di sistemare professionalmente i detenuti, tenendo calcolo, nella misura massima possibile, delle loro attitudini e delle loro necessità. Inoltre, in una colonia agricola vi è la stagione invernale, durante la quale le possibilità di occupazione nel lavoro all'aperto si riducono notevolmente, e devono per tanto essere integrate dalle occasioni di lavoro offerte dagli opifici industriali ed artigianali. Infine, non solo bisogna tener presente che in una colonia penitenziaria vi è sempre costante necessità di avere degli opifici, dove sia possibile eseguire tutti i lavori di riparazione e di manutenzione, richiesti dall'uso degli edifici, ma bisogna anche tener nel debito conto che si ha in animo di dar corso alle opere che dovranno ancora essere realizzate (lavori della II. tappa), con l'ausilio soprattutto della mano d'opera dei detenuti, per cui gli opifici di febbero-ferraio, di falegnameria, ecc. si rivelano necessari anche sotto questo aspetto.

Gli opifici che sono previsti rispondono del resto alle più strette e imprescindibili necessità. In un primo tempo si aveva intenzione, tra l'altro, di organizzare una stamperia, ma davanti alla cifra imponente di Fr. 350.000,— che si doveva spendere per l'acquisto delle macchine, si è rinunciato all'attuazione del progetto, anche se è consuetudine in uno stabilimento penitenziario, di integrare l'opificio legatoria con l'opificio stamperia. Si è ricordato questa circostanza per dimostrare che si è voluto sempre obbedire, nella scelta degli opifici, a criteri di controllatissima parsimonia e a esigenze di assoluta e preminente necessità. Sono previsti, nel Penitenziario, gli opifici per sarti e rammentatori e per calzolari, che, oltre a provvedere al fabbisogno in vestiario e in scarpe per la colonia potranno anche eseguire le ordinazioni per conto di enti e uffici statali e di persone private. Nella casa di educazione sono previsti una legatoria, una officina per fabbri-meccanici e per falegnami; anche questi opifici sono destinati, anzitutto, a servire per la colonia; la legatoria, che già adesso nel penitenziario conta una numerosa clientela, potrà essere adeguatamente sviluppata e offrire così buone occasioni di lavoro per i detenuti e, nel contempo, buoni cespiti di entrata per lo Stato.

Come si vede, le ragioni che ci hanno mosso ad adottare la soluzione « mista », cioè della colonia a carattere industriale e agricolo ad un tempo, non sono solo di natura penitenziaria e psicologica, in rapporto al trattamento dei detenuti, ma anche di profitto per l'amministrazione e in genere per l'economia cantonale.

Noi siamo infatti convinti, che la rieducazione e il rendimento utilitario, cioè a scopo lucrativo per l'amministrazione, non siano termini assolutamente antitetici, ma possono venire conciliati quando si attui una gestione in economia da parte di un'oculata direzione penitenziaria, quando non facciano difetto i mezzi organizzativi e soprattutto i buoni dirigenti e maestri d'arte, e non manchi naturalmente il lavoro continuativo, cioè le ordinazioni periodiche garantite da parte di amministrazioni pubbliche, come avviene da molti anni in Italia, in Inghilterra e negli Stati Uniti, senza alcuno dei danni temuti dalle organizzazioni sindacali. Anche il problema economico, cioè di spesa, posto ad esempio, dalla necessità di assumere maestri d'arte, si può risolvere in diversi modi:

- a) arruolando come guardiani elementi formati in qualche mestiere;
- b) procurando, data la piccolezza delle officine e la possibilità di un insegnamento pratico, che i maestri lavorino con le loro mani, contribuendo così alla produzione;
- c) utilizzando i detenuti che conoscono bene un mestiere.

Ci preme infine di avvertire, a modo di conclusione di questo paragrafo, che occorrerà, è vero, un certo sforzo per conciliare la educazione e la prepa-

razione professionale del detenuto con il rendimento economico del lavoro retribuito, ma è pur vero che tutto nel mondo penitenziario è conciliazione dei contrari. D'altra parte in una questione del genere occorre tenere conto del peso dell'opinione pubblica, la quale, come si può dedurre dalle lunghissime alterne fasi di preparazione della pratica, non sarebbe soddisfatta di un'organizzazione che si preoccupasse solo dell'interesse — sia pure giustificatissimo — della redenzione del detenuto, e trascurasse il sacrificio che il contribuente deve sopportare e che tanto più volentieri sopporterà se, oltre alla prospettiva di avere, in futuro, un delinquente di meno e un uomo onesto o almeno inoffensivo in più, si convincerà che il delinquente in espiatione è chiamato non solo ad una giusta retribuzione del delitto, ma anche a faticare per diminuire le spese che per esso la comunità sopporta.

H) *Impiego e rendimento della mano d'opera*

Nella dimostrazione in allegato si è cercato di formulare la non facile previsione di quale potrebbe essere l'impiego effettivo della mano d'opera nelle varie attività della colonia, cioè il numero dei lavoratori impiegati sia nella azienda agricola sia nelle officine interne, sia nei numerosi servizi interni ed esterni. I limiti ristretti entro i quali è stata ridotta la capienza dei fabbricati carcerari ci fanno ritenere che i 169 posti saranno occupati in pieno e che gli oziosi, non occupati in lavori, saranno solo 21, pari al 12,4 % della popolazione complessiva. Dopo di che si è cercato di calcolare quale potrebbe essere il reddito ricavabile dall'impiego e ciò nell'unico modo che sembra possibile di ragguagliarla ai salari della mano d'opera civile. Naturalmente questi salari sono stati mantenuti ad un livello medio assai basso, per tener conto del fatto che si tratterà in buona parte di mano d'opera non qualificata, specie in principio. Inoltre tali paghe medie sono state ancora ridotte di un terzo, tenendo conto, non tanto del rendimento, (che non è per ciascuna categoria sensibilmente inferiore a quello dei liberi, quando questi lavorano ad ore) ma piuttosto delle limitazioni ed interruzioni di orari lavorativi a causa delle esigenze carcerarie, quantunque anche questo non sia sempre esatto, poichè, ad esempio, negli stabilimenti di Witzwil l'orario di lavoro arriva alle 57 ore settimanali. Infine vengono dedotte dai guadagni come sopra calcolati, ancora i pecuni effettivamente percepiti dai detenuti, i quali, sempre per le stesse considerazioni prudenziali, sono stati tenuti più alti di quelli che vengono erogati negli stabilimenti di Witzwil e di Basilea. I salari che vengono percepiti dai coltivatori per 240 effettive giornate lavorative all'anno e gli operai per 290, sono stati ancora ragguagliati ad anno solare. Essi sono stati poi ancora diminuiti di una percentuale per tenere conto degli oziosi e poi aumentati di una percentuale corrispondente all'importo della pensione di Fr. 4,— giornalieri versati dal Dipartimento cantonale dell'interno per ogni giornata di presenza di internato.

E si noti che, per non cambiare i dati presentati nell'istanza del 28 settembre 1951 alle Autorità federali ai fini della concessione del sussidio, gli internati amministrativi sono stati previsti nel ristretto numero di 53, mentre è da ritenere che saranno, in avvenire, assai di più. Con il procedimento indicato abbiamo ottenuto alla fine della dimostrazione che :

a) <i>Il reddito netto giornaliero per ogni detenuto è di</i>	Fr.	5,909
b) <i>Il reddito netto annuo per ogni detenuto è di</i>	»	2.127,240
c) <i>Il reddito netto annuo per i 169 detenuti è di</i>	»	359.503,—

Che la dimostrazione in esame, di già per se stessa fondata su dati molto prudenziali, non sia del tutto accademica, lo può dimostrare il raffronto con il bilancio degli stabilimenti di Witzwil, i quali, ad esempio nel rendiconto del-

l'anno 1950, raggiungevano quel pareggio tra le entrate e le uscite che hanno poi sempre mantenuto. In particolare in quell'anno :

a) Le officine artigianali presentavano un <i>attivo</i> di	Fr. 74.969,70
b) L'azienda agricola presentava un <i>attivo</i> di	» 585.973,71
Totale attivo	Fr. 660.943,41
c) Il Penitenziario presentava un <i>passivo</i> di	» 660.376,63
con un <i>utile finale</i> di	<u>Fr. 566,78</u>

Vale a dire che gli stabilimenti sono autosufficienti e non costano un franco al bilancio del Cantone. Naturalmente sappiamo tutti che quegli stabilimenti costituiscono, nel vasto quadro degli stabilimenti internazionali, un'eccezione della quale non è qui il caso, ne è possibile, di vagliare le ragioni. Tanto vero che nello stesso anno gli stabilimenti analoghi di Bellechasse presentavano invece un'eccedenza di spese sulle entrate di *Fr. 54.562,09*. Nè vogliamo dire che scopo precipuo ed ultimo della colonia di Gudo debba essere quello di ottenere che i detenuti colà inviati abbiano a mantenersi completamente da sé. Creiamo invece possibile trarre dal loro lavoro, oltre la loro emenda e la valorizzazione di un centinaio di ettari di terreno, anche una somma crescente di anno in anno, che contribuisca a diminuire in modo notevole le spese che il loro mantenimento produce. Ad esempio dal prospetto riassuntivo del bilancio dei proventi e degli oneri riportato nel paragrafo finale delle spese di esercizio, noi vedremo che di fronte ad entrate presunte per *Fr. 359.503,—* si avrebbe una spesa di *» 592.010,—*

con un disavanzo di Fr. 233.507,—

In altre parole, essendo le giornate di presenza nell'anno di 60.000, il costo della giornata di presenza che per *Fr. 592.010,—* di spesa annua sarebbe di *Fr. 9,86*, discenderebbe a soli *Fr. 3,87* se la spesa totale si riducesse come sopra riportato a *Fr. 233.507,—*.

I) Prospetto della spesa di costruzione e dei corrispondenti sussidi federali

Già nel capitolo secondo è, fra l'altro, chiaramente spiegato come nella proposta di decisione del 2 marzo 1954, accolta dal Consiglio federale il 30 dello stesso mese, sia riportato l'elenco delle opere approvate per l'ammontare complessivo di *Fr. 3.550.285,—* relativo alla prima tappa — la quale per ora unicamente ci interessa — e un altro elenco delle opere sussidiabili dell'ammontare, sempre per la prima tappa, di *Fr. 2.758.742,—*. Applicando a tale ammontare l'aliquota massima del 50 %, concessa in via eccezionale, si aveva il sussidio di *Fr. 1.379.371,—*. I sussidi che ci sono stati accordati rivestono il carattere d'importi massimi; gli importi definitivi saranno perciò determinati e pagati soltanto in base ai rendiconti finali, dopo terminata la colonia penitenziaria. Rimane però riservato ai fini dell'aumento del sussidio — e questo è molto importante — un eventuale rincaro dei costi di costruzione, come pure le modificazioni al progetto primitivo, che si rendessero ulteriormente necessarie.

Per la posta riguardante il demanio agricolo, ammetteva a sussidio, oltre le due somme per acquisto di nuovi terreni (*Fr. 19.250,—*) e per la costruzione di nuovi immobili (*Fr. 55.825,—*), anche le seguenti somme :
le spese fatte per l'acquisto di terreni esistenti :

area della colonia	Fr. 43.410,—
terreni agricoli	» 78.295,—
le spese fatte per la costruzione degli stabili esistenti	» 172.071,—
le spese fatte per l'acquisto delle macchine	» 23.008,—
Totale	<u>Fr. 316.784,—</u>

Il sussidio corrispondente alle due parti per l'acquisto di nuovi terreni e per la costruzione di nuovi fabbricati rurali, era compreso nell'ammontare complessivo già indicato di Fr. 1.379.371,—, mentre per i sussidi relativi alla suddetta ulteriore somma di Fr. 316.784,— per immobili e macchine esistenti, il sussidio, dopo le successive riduzioni, risultava di Fr. 60.981,— come abbiamo spiegato alla fine del capitolo II. E per le ragioni colà riportate il Consiglio di Stato ha deciso di continuare la pratica nel quadro delle decisioni federali ed ha quindi promosso la nuova edizione del progetto, dal quale ora ricaviamo le cifre che servono in questo paragrafo.

TABELLA A)	<i>Spese già approvate in base al progetto 22.4.1951</i>	<i>Spese in base al progetto ultimo (luglio 1955)</i>
<i>Penitenziario :</i>	805.656,—	843.000,—
<i>Casa di educazione al lavoro :</i>	1.457.074,—	1.581.000,—
<i>Edificio centrale :</i>	625.371,—	749.395,—
<i>Sistemazioni esterne :</i>	72.500,—	79.750,— (aum. 10 %)
<i>Abitazione direttore :</i>	95.805,—	107.996,—
<i>Onorari architetti : e assistenza ai lavori e calcoli in cemento armato :</i>	161.133,—	240.000,—
	3.217.539,—	3.601.141,—
<i>Arredamento :</i>	166.791,—	183.470,— (aum. 10 %)
<i>Acquisto terreno agricolo :</i>	25.000,—	27.500,— (aum. 10 %)
<i>Costruzione d'immobili agricoli :</i>	72.500,—	79.750,— (aum. 10 %)
<i>Impianti officine :</i>	68.455,—	75.300,— (aum. 10 %)
TOTALE :	3.550.285,—	3.967.161,—

Abbiamo anzitutto riportato nella prima colonna l'elenco delle opere approvate nella già ricordata cifra di Fr. 3.550.285,—. Nella seconda colonna, invece, abbiamo riportate le cifre che per le corrispondenti partite risultano dai computi facenti parte della nuova edizione del progetto redatta in luglio e sulla quale ci siamo lungamente intrattenuti nei primi paragrafi di questo capitolo. Le cifre di questa seconda colonna non hanno in genere bisogno di molte spiegazioni. Ad ogni modo si può avvertire che le partite che non risultano separatamente calcolate nei nuovi computi, sono state ricavate dalle cifre corrispondenti del progetto 22 aprile 1951 con l'aumento del 10 % che è press'a poco l'aumento medio verificatosi nei prezzi delle costruzioni dalla fine del 1950 ad oggi.

Dal nuovo elenco risulta una spesa di Fr. 3.967.161,—.

Poichè l'Autorità federale ha espressamente dichiarato che resta riservato un eventuale rincaro del costo di costruzione, si tratta ora di calcolare l'ammon-

tare presunto del sussidio che dovrà essere effettivamente ammesso a presentazione dei consuntivi. Perciò è stata redatta la tabella B) delle somme sussidiabili.

TABELLA B)		<i>in base al progetto 22.4.1951</i>	<i>in base al progetto ultimo (luglio 1955)</i>
Spese sussidiabili :			
<i>Penitenziario :</i>	100 %	805.656,—	843.000,—
<i>Casa di educazione al lavoro :</i>	66 %	961.669,—	1.043.460,—
<i>Edificio centrale :</i>	77 %	481.536,—	577.034,—
<i>Sistemazione esterne :</i>	77 %	55.825,—	61.407,—
<i>Abitazione direttore :</i>	77 %	73.770,—	83.157,—
<i>Onorario architetti :</i>			
<i>e assistenza ai lavori</i>			
<i>e calcoli in cemento armato</i>	77 %	124.072,—	184.800,—
<i>Arredamento :</i>	77 %	128.429,—	141.272,—
<i>Acquisto terreno agricolo :</i>	77 %	19.250,—	21.175,—
<i>Costruzione d'immobili agricoli :</i>	77 %	55.825,—	61.407,—
<i>Impianti officine :</i>	77 %	52.710,—	57.981,—
TOTALE :	Fr.	2.758.742,—	3.074.693,—

Da essa risulta un importo complessivo di Fr. 3.074.693,— da cui si ricava che il sussidio sarà di Fr. 1.537.345,—. Per conseguenza, la spesa da affrontare dal Cantone è di :

meno sussidio federale

Fr. 3.967.161,—

» 1.537.345,—

Fr. 2.429.816,—

Somma destinata, come già previsto, a finanziare
la costruzione di casette per il personale

Fr. 300.000,—

Fr. 2.729.816,—

L) *Bilancio di previsione dell'esercizio e delle differenze tra le entrate e le spese*

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE :				
	<i>Penitenz.</i>	<i>Casa lavoro e amministrazione</i>	<i>Sezione femm.</i>	<i>Totale generale</i>
<i>Entrate :</i>				
Rendita della Azienda agricola e industriale della Colonia Penitenziaria				359.503,—
Totale				359.503,—
<i>Uscite :</i>				
Stipendi, indennità famiglia e indennità figli	101.120,—	207.690,—	27.000,—	335.810,—
Vestiaro personale	5.500,—	7.200,—	500,—	13.200,—
Energia elettrica, illuminazione interna ed esterna	9.000,—	10.000,—	2.000,—	21.000,—
Riscaldamento	3.000,—	5.000,—	1.000,—	9.000,—
Spese postali e telefoniche	—,—	5.500,—	—,—	5.500,—
Manutenzione, pulizia ecc.	5.000,—	7.000,—	1.000,—	13.000,—
Ammortamento mobili e attrezzi	4.000,—	5.000,—	1.000,—	10.000,—
Vestiaro, biancheria e lavanderia detenuti	6.000,—	10.000,—	2.000,—	18.000,—
Materiale scolastico, biblioteca ecc.	—,—	6.000,—	—,—	6.000,—
Vitto ai detenuti	28.000,—	88.000,—	4.000,—	120.000,—
Assistenza medica e medicinali	3.500,—	9.000,—	500,—	13.000,—
Spese varie	7.000,—	18.000,—	2.500,—	27.500,—
Totale	172.120,—	378.390,—	41.500,—	592.010,—

Riassunto : Uscite = Fr. 592.010,—
Entrate = Fr. 359.503,—
Maggior uscita = Fr. 232.507,—

A miglior chiarimento del suddetto schema di bilancio, ci sono gli allegati n. 1 e n. 2, ai quali si fa espresso riferimento. Come si giunse a stabilire la rendita della futura azienda agricola industriale della Colonia penitenziaria, nella cifra di Fr. 359.503,— risulta dettagliatamente dall'allegato n. 1. La cifra complessiva degli stipendi del personale, ammontante a Fr. 335.810,— si può desumere dalla tabella contenuta nell'allegato n. 2, nel quale, sono anche descritti, in modo esauriente, i criteri che si sono applicati nell'allestimento dei calcoli.

Non è fuori luogo, a questo punto, porre in particolare rilievo la questione relativa al personale da assegnarsi alla futura colonia, non fosse altro per dimostrare come si è preoccupati, nello stabilire il relativo effettivo, di conciliare l'esigenza del risparmio con l'esigenza della razionale organizzazione della sorveglianza e del servizio che il personale sarà chiamato a svolgere nei vari stabilimenti della colonia. Il personale del penitenziario risulta composto, attualmente, di 23 impiegati (il cappellano, il medico e il maestro non vengono considerati come tali, in quanto ad essi è affidato un semplice incarico): dei dodici guardiani, almeno quattro dovranno restare nel nuovo carcere pretoriale di Lugano. Sarà bene rilevare a questo proposito che il carcere pretoriale di Lugano non potrà essere affidato, come avviene per quello di Locarno e di Bellinzona, alla custodia di un semplice guardiano, perchè il movimento degli arrestati nel primo sarà notevolmente superiore che non negli altri due; bisognerà perciò prevedere un numero di quattro guardiani che, dandosi il turno, ne assicurino la sorveglianza. Per il nuovo penitenziario di Gudo, otto guardiani, tre capi d'arte e un sorvegliante potranno bastare.

Il personale della Casa per intemperanti «La Valletta», conta attualmente un sorvegliante, un capo d'arte e nove guardiani: esso è totalmente destinato alla sorveglianza della futura Casa di educazione al lavoro e potrà bastare se verrà aumentato di quattro unità, sicchè questo personale risulterebbe costituito di un sorvegliante, tre capi d'arte e undici guardiani.

Potrà sembrare eccessiva la sproporzione tra l'effettivo del personale del Penitenziario e quello destinato alla Casa di educazione al lavoro: il primo con 12 unità, il secondo con 15. Bisogna però tener presente, per valutare esattamente questa circostanza, che i servizi di ogni stabilimento, per funzionare normalmente, hanno bisogno di un numero minimo indispensabile di personale, prescindendo dall'entità effettiva della popolazione che vi abita: ve ne, sia poca, ve ne sia molta, lo stabilimento deve essere costantemente tenuto in attività e dev'essere sorvegliato attraverso la prestazione di un numero minimo di personale, al disotto del quale non sarebbe possibile andare.

Complessivamente il personale della futura colonia penitenziaria, come meglio risulta dallo schema comparativo, dettagliatamente allestito e contenuto nell'allegato No. 2, avrà un effettivo di 45 unità, compresi il medico, il cappellano e il maestro che non sono veri e propri impieghi, ma semplici incarichi. Dal punto di vista finanziario risulta che la spesa totale degli stipendi ammonterebbe a Fr. 335.810,—, con una differenza di Fr. 20.500,— su quella attuale, che è di Fr. 315.310,—.

TABELLA DELLE MAGGIORI USCITE DEGLI ATTUALI ISTITUTI

<i>Penitenziario :</i> (v. « Bilancio consuntivo » 1954 - pag. 112)	Fr. 224.389,55
<i>Casa per intemperanti « La Valletta » :</i> (v. « Bilancio consuntivo » 1954 - pag. 108)	» 14.476,33
<i>Demanio agricolo di Gudo :</i> (v. « Bilancio consuntivo » 1954 - pag. 120)	» 18.760,61
<i>Stabilimento penale di Bellechasse :</i> Retta di n. 10 internati amministrativi e giudiziari	» 7.200,—
TOTALE DELLE MAGGIORI USCITE	Fr. 264.826,49

*Confronto riassuntivo degli oneri finanziari attualmente sopportati
con quelli della futura Colonia penitenziaria*

<i>Onere per gli attuali Istituti</i> (v. tabella maggiori uscite)	Fr. 264.826,49
<i>Onere presunto per la nuova Colonia penitenziaria</i> (v. schema di bilancio di previsione)	» 232.507,—
Totale	<u>Fr. 32.319,49</u>

Risulterebbe, da tale conteggio, che la nuova sistemazione (verificandosi naturalmente le ipotesi del lucro emergente dalla nuova Colonia penitenziaria) porterebbe una maggiore entrata al bilancio dello Stato di fronte a quello attuale di Fr. 32.319,49.

M) Conclusione

Con il presente messaggio questo Consiglio si lusinga di aver lumeggiato tutti gli aspetti del problema del riordinamento dei servizi penitenziari e, indirettamente, di quelli giudiziari del nostro Cantone, ed essenzialmente della costruzione e dell'esercizio della Colonia penitenziaria di Gudo, premessa indeffettibile, anzi pregiudiziale di tale ordinamento.

Esso confida di avere altresì dimostrato la necessità e la convenienza della soluzione adottata, dopo una lunga e laboriosa e coscienziosa selezione di proposte, di progetti tecnici, di piani finanziari ed economici, che hanno ottenuto la piena approvazione e il massimo aiuto delle Autorità federali, le quali hanno mostrato di ritenere che la nuova Colonia penitenziaria sarà la prima realizzazione effettiva di una istituzione studiata completamente « ex novo » in base alle disposizioni del nuovo CPS.

Molte sono le ragioni concomitanti che fanno credere che l'annoso problema sia giunto a maturazione e le abbiamo esposte come primo capitolo. Non può essere posto in dubbio che lo sforzo finanziario che si dovrà sopportare per la costruzione della nuova Colonia penitenziaria, sarà degno degli scopi che si vogliono raggiungere, perchè, a parte gli altri vantaggi prospettati lungo quanta la dimostrazione, consentirà anche di dare alla esecuzione della pena un volto e finalità più umane e più civili, non dimenticando la massima del Romagnosi : « Il grado di civiltà e di progresso di un popolo si giudica anche dalle sue istituzioni penali e penitenziarie ».

Vi preghiamo, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, di dare la vostra adesione all'allegato progetto di decreto legislativo e di gradire i sensi del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Galli

Il Cons. Segr. di Stato :
Janner

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'istituzione della colonia penitenziaria di Gudo
e lo stanziamento di un credito per la costruzione dei fabbricati

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 23 novembre 1955 n. 586 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono approvati il progetto e il preventivo per la costruzione dei fabbricati della Colonia penitenziaria di Gudo ed è dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

Per l'esecuzione dei lavori è concesso un credito di Fr. 4.267.161,—, di cui Fr. 2.729.816,— a carico del Cantone e Fr. 1.537.345,— a carico della Confederazione.

Art. 2. — Il credito è iscritto al movimento capitali del Dipartimento delle pubbliche costruzioni. Il Consiglio di Stato provvede alla copertura dell'importo mediante l'accensione di un mutuo o l'emissione di un prestito, il cui ricavo sarà iscritto al movimento capitali del Dipartimento delle finanze.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

ALLEGATO 1

(Capitolo III - paragrafo H)

COLONIA PENITENZIARIA DI GUDO

*Dimostrazione dell'impiego della mano d'opera e del suo rendimento
ragguagliato ad anno solare*

PENITENZIARIO (capienza effettiva n. 32):

Lavoranti officina sarti e rammendatori	n. 4
Lavoranti officina calzolai	n. 4
Lavoranti officina edili (muratori - pittori - manovali)	n. 6
Coltivatori, braccianti	n. 10
Inservienti	n. 2
Addetti servizi speciali (impianto termico ecc.)	n. 2
	<u>n. 26</u>

Capienza effettiva n. 32 — lavoranti n. 26 = n. 6 oziosi e non remunerati (infermi, puniti, ecc.).

CASA DI EDUCAZIONE AL LAVORO (capienza effettiva n. 130):

Lavoranti officina legatoria	n. 14
Lavoranti officina fabbri-meccanici	n. 6
Lavoranti officina falegnami	n. 6
Coltivatori al lavoro presso l'azienda agricola	n. 40
Conducenti di n. 2 impianti termici	n. 2
Inservienti addetti alle pulizie e servizi vari	n. 8
Giardinieri e stradini	n. 6
Magazzinieri ecc.	n. 6
Scrivanelli	n. 4
Edili (muratori, pittori, manovali ecc.)	n. 15
Lavandai e addetti alla cucina	n. 10
	<u>n. 117</u>

Capienza effettiva n. 130 — lavoranti 117 = n. 13 oziosi e non remunerati (infermi, intossicati, puniti ecc.).

SEZIONE FEMMINILE (capienza effettiva n. 7):

Addette al rammendo	n. 2
Addette alla stireria	n. 1
Addette al guardaroba	n. 1
Addette alla pulizia dei locali	n. 1
	<u>n. 5</u>

Capienza effettiva n. 7 — lavoranti n. 5 = n. 2 oziose.

**CALCOLO DELLA PERCENTUALE
PER MANO D'OPERA NON UTILIZZATA**

Capienza effettiva :	Penitenziario	n. 32	
	Casa di educazione al lavoro	n. 130	
	Sezione femminile	<u>n. 7</u>	n. 169
<i>dedotto :</i>			
Totale mano d'opera			
impiegata :	Penitenziario	n. 26	
	Casa di educazione al lavoro	n. 117	
	Sezione femminile	<u>n. 5</u>	n. 148
Mano d'opera non utilizzata			<u>n. 21</u>
$X = \frac{21 \times 100}{169} = 12,4 \% \quad 169 : 21 = 100 : X$			
(percentuale in diminuzione per mano d'opera non utilizzata).			

**CALCOLO DELLE ENTRATE DELL'AMMINISTRAZIONE PER PAGA MEDIA
PER OGNI GIORNATA DI LAVORO EFFETTIVO COMPIUTA DA UN
LAVORANTE CIVILE DI OGNI SINGOLA SPECIALITA' E CATEGORIA**

Detenuti coltivatori al lavoro presso l'Azienda agricola :

n. 15	a Fr. 12,—	di paga per n. 8 ore	=	Fr. 180,—
n. 15	a Fr. 7,—	di paga per n. 8 ore	=	Fr. 105,—
n. 20	a Fr. 4,—	di paga per n. 8 ore	=	Fr. 80,—
<u>n. 50</u>			Totale =	<u>Fr. 365,—</u>

MERCEDE CORRISPOSTA AI SINGOLI DETENUTI

n. 15	a Fr. 1,—	Fr. 15,—
n. 15	a Fr. 0,80	» 12,—
n. 20	a Fr. 0,50	» 10,—
<u>n. 50</u>		<u>Totale Fr. 37,—</u>

Fr. 365,— meno Fr. 37,— = Fr. 328,—.

Fr. 328,— : 50 = Fr. 6,40 (reddito corrispondente alla paga media giornaliera per coltivatore).

OFFICINE

Lavoranti sarti : (mercede media Fr. 1,— giornal. per n. 8 ore)

- Per la confezione di un abito un lavorante impiega n. 3 giorni.
- Il costo esterno della manifattura si ritiene in media di Fr. 70,—. Tale costo viene ridotto al 70 % per confezione eseguita nelle officine carcerarie :

$$\begin{aligned} \text{Fr. } \frac{70,- \times 70,-}{100} &= \text{Fr. } 49,- \text{ meno} \\ &\quad \text{» } 3,- \text{ (mercede di giorni 3)} \\ &\quad \underline{\text{Fr. } 46,-} \end{aligned}$$

Fr. 46,— : giorni 3 = Fr. 15,— (reddito corrispondente ad ogni giornata lavorativa di un sarto).

Lavoranti calzolai (mercede media Fr. 1,— giornal. per n. 8 ore)

- Per confezionare un paio di scarpe un lavorante impiega n. 1 giorno (escluso tagliatore, maestranza ecc.).
- Il costo esterno per tale confezione è di Fr. 20,—: nel caso in esame anche tale prezzo viene ridotto al 70 % per confezione eseguita nelle officine carcerarie :

$$\begin{array}{rcl} \text{Fr. } \frac{20,- \times 70,-}{100} & = & \text{Fr. } 14,- \text{ meno} \\ & & \gg 1,- \text{ (mercede di giorni 1)} \\ & & \hline & & \text{Fr. } 13,- \end{array}$$

Fr. 13,— : giorni 1 = Fr. 13,— (reddito corrispondente ad ogni giornata lavorativa di calzolaio).

Lavoranti rilegatori : (mercede media Fr. 0,75 per una giornata di n. 8 ore)

- Paga media risultante, tenuto conto della mancanza di specializzazione, della quota di manovalanza e del rendimento singolo (ridotta a $\frac{2}{3}$ di Fr. 16,— corrisposti ai civili) = Fr. 11,—
- Fr. 11,— meno Fr. 0,75 (mercede) = Fr. 10,25 (reddito corrispondente ad ogni giornata lavorativa di un rilegatore).

Lavoranti fabbri-meccanici, falegnami, muratori, pittori ecc.: (mercede media Fr. 0,70 giornalieri per n. 8 ore)

- Paga media risultante, tenuto conto della grande quota di manovalanza e del rendimento dei singoli (ridotto a $\frac{2}{3}$ di Fr. 10,50 corrisposti ai civili) = Fr. 7,—
- Fr. 7,— meno Fr. 0,70 (mercede) = Fr. 6,30 (reddito corrispondente ad ogni lavorante di cui sopra).

Sezione femminile : (mercede media Fr. 0,50 per n. 8 ore di lavoro giornal.)
Detenute addette al rammendo, stireria ecc.

- Paga media risultante, tenuto conto del tipo di lavoro e del rendimento
- Fr. 4,— meno Fr. 0,50 (mercede) = Fr. 3,50 (reddito corrispondente ad ogni giornata lavorativa).

REDDITO MEDIO PER L'AMMINISTRAZIONE PER OGNI GIORNATA LAVORATIVA PER OGNI SINGOLO LAVORANTE

Coltivatori addetti all'Azienda agricola :

paga media giornaliera = Fr. 6,40

Lavoranti addetti officine :

n. 4 Sarti	a	Fr. 15,—	=	Fr. 60,—
n. 4 Calzolai	a	Fr. 13,—	=	Fr. 52,—
n. 25 Muratori, pittori, manovali ecc.	a	Fr. 6,30	=	Fr. 157,50

n. 6	Fabbri-meccanici	a Fr. 6,30	=	Fr. 37,80
n. 6	Falegnami	a Fr. 6,30	=	Fr. 37,80
n. 14	Rilegatori	a Fr. 10,25	=	Fr. 143,50
n. 5	Donne	a Fr. 3,50	=	Fr. 17,50
<u>n. 64</u>		<u>Totale</u>	=	<u>Fr. 506,10</u>
Fr. 506,10 : 64 = paga media giornaliera				= Fr. 7,908

Tale paga media viene assunta come media anche per le altre minori categorie non comprese nel sopraportato specchietto.

REDDITO MEDIO GIORNALIERO PER OGNI LAVORANTE PARAGONATO ALL'ANNO DI 360 GIORNI

Coltivatori addetti all'azienda agricola (giornate lavorative n. 240 all'anno):

Calcolo : Fr. 6,40 : X = 360 : 240

$$X = \frac{6,40 \times 240}{360} = \text{Fr. } 4,266 \quad (\text{importo medio effettivo giornaliero ragguagliato a 360 giorni}).$$

Lavoranti addetti officine (giornate lavorative n. 290 all'anno):

Calcolo : Fr. 7,908 : X = 360 : 290

$$X = \frac{7,908 \times 290}{360} = \text{Fr. } 6,370 \quad (\text{importo medio effettivo giornaliero ragguagliato a 360 giorni}).$$

Reddito medio effettivo giornaliero (riferito a 360 giorni):

Coltivatori	Fr. 4,266
Operai officine	» 6,370
<u>Totale</u>	<u>Fr. 10,636</u>

Fr. 10,636 : 2 = Fr. 5,318 (reddito medio giornaliero lordo per tutti i lavoratori, ragguagliato a 360 giorni).

Aliquota in diminuzione ragguagliata alla percentuale del 12,4 % per mano d'opera inutilizzata :

$$\text{Fr. } \frac{5,318 \times 12,4}{100} = \text{Fr. } 0,659$$

Aliquota in aumento dovuta alla sovvenzione di Fr. 4,— al giorno per ogni internato amministrativo :

— internati amministrativi n. 53 = capienza dei tre istituti n. 169
Calcolo : 53 : 169 = X : 100

$$X = \frac{53 \times 100}{169} = 31,36 \%$$

$$\text{Fr. } \frac{4,- \times 31,36}{100} = \text{Fr. } 1,250 \quad (\text{aliquota in aumento giornaliero per ogni detenuto}).$$

REDDITO EFFETTIVO NETTO GIORNALIERO PER OGNI DETENUTO

Introito giornaliero, depurato della sola mercede e ragguagliato a 360 giorni	Fr. 5,318
Aliquota in diminuzione per il carico dei detenuti non lavoranti	» 0,659
	<u>Fr. 4,659</u>
Aliquota in aumento giornaliera corrispondente alla sovvenzione per gli internati amministrativi, ragguagliata alla capienza generale	» 1,250
Reddito giornaliero netto per ogni singolo detenuto	<u>Fr. 5,909</u>

<i>Reddito netto giornaliero per ogni detenuto</i>	<i>Fr. 5,909</i>
<i>Reddito netto annuo per ogni detenuto</i>	<i>Fr. 2.127,24</i>
<i>Reddito netto annuo per 169 detenuti</i>	<i>Fr. 359.503,—</i>

COLONIA PENITENZIARIA DI GUDO

Specchio comparativo del numero e degli stipendi del personale addetto agli attuali istituti e quelli della futura colonia penitenziaria

SITUAZIONE ATTUALE		SITUAZIONE FUTURA	
<i>Penitenziario :</i>		<i>Amministrazione :</i>	
1 Direttore	Fr. 15.600,—	1 Direttore	Fr. 15.600,—
1 Commesso	» 8.100,—	1 Capo az. agric.	» 12.800,—
1 Sorvegliante	» 8.800,—	1 Economo	» 11.000,—
3 Capi d'arte	» 25.200,—	1 Medico	» 1.700,—*
12 Guardiani	» 88.800,—	1 Cappellano	» 750,—*
5 Suore	» 12.000,—	1 Maestro	» 500,—*
* 1 Medico	» 1.700,—	<i>Penitenziario :</i>	
* 1 Cappellano	» 750,—	1 Sorvegliante	» 8.800,—
* 1 Maestro	» 500,—	3 Capi d'arte	» 25.200,—
<i>La Valletta :</i>		8 Guardiani	» 59.200,—
1 Sorvegliante	» 8.800,—	<i>Casa educazione al lavoro :</i>	
1 Capo d'arte	» 8.400,—	1 Sorvegliante	» 8.800,—
9 Guardiani	» 66.600,—	3 Capi d'arte	» 25.200,—
<i>Demanio Gudo :</i>		11 Guardiani	» 81.400,—
1 Capo az. agric.	» 12.800,—	<i>Sezione femminile :</i>	
1 Capo operaio	» 8.400,—	5 Suore	» 15.000,—
4 Operai	» 26.000,—	2 Guardiane	» 12.000,—
		<i>Azienda agricola :</i>	
		1 Capo operaio	» 8.400,—
		4 Operai	» 26.000,—
43	Fr. 292.450,—	45	Fr. 312.350,—
Indennità famigl.	» 9.900,—	Indenn. famiglia	» 10.500,—
Indenn. figli	» 12.960,—	Indenn. figli	» 12.960,—
TOTALE	Fr. 315.310,—	TOTALE	Fr. 335.810,—

* Si tratta di un semplice incarico e non di un impiego vero e proprio.

Come si desume dallo specchio comparativo, e come si è spiegato nel messaggio, l'aumento complessivo dei dipendenti, sarebbe di sei unità soltanto. Questo aumento si ripartirebbe nel seguente modo :

- a) quattro unità verrebbero attribuite al personale della Casa per intemperanti « La Valletta » (attualmente è composta di 1 sorvegliante, 1 capo d'arte e 9 guardiani) che sarebbe destinato alla sorveglianza della futura Casa di educazione al lavoro;
- b) due unità verrebbero attribuite al personale della Sezione femminile, il quale, per le maggiori prestazioni che dovrà svolgere per i vari servizi comuni dei due stabilimenti, non potrà essere composto di 5 Suore soltanto come avviene ora per la sorveglianza della sezione femminile del Penitenziario cantonale.

Per stabilire la tabella degli stipendi sono stati presi come base i seguenti salari (Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954):

- a) *Direttore* : Lo stipendio percepito attualmente dal direttore del Penitenziario cantonale.
- b) *Capo azienda agricola* : Lo stipendio che è percepito dall'attuale direttore dell'azienda agricola.
- c) *Economo* : La media dello stipendio percepito dall'economo del Sanatorio cantonale di Piotta (X. classe : minimo Fr. 9.320,— massimo franchi 11.600,— media Fr. 11.000,—).
- d) *Medico - Cappellano e Maestro* : L'emolumento percepito attualmente dal medico, dal cappellano e dal maestro del Penitenziario cantonale.
- e) *Sorveglianti* : Lo stipendio percepito attualmente sia dal sorvegliante del Penitenziario cantonale, sia dal sorvegliante dell'Istituto « La Valletta » (Classe 16.ma : Fr. 8.800,— ciascuno).
- f) *Capi d'arte* : Gli stipendi attualmente percepiti dai 4 capi d'arte attualmente in carica (3 al Penitenziario cantonale e 1 alla Valletta) in base al massimo della 17.ma classe dell'organico (Fr. 8.400,— ciascuno).
- g) *Guardiani* : Si è stabilito, per il calcolo dello stipendio, una media di dodici anni di servizio, corrispondenti ad un salario di Fr. 7.400,— annui. I guardiani sia del Penitenziario, sia della Casa di educazione al lavoro saranno 19.
- h) *Suore* : Attuale emolumento percepito da ogni singola Suora del Penitenziario cantonale : Fr. 3.000,— annui $\times 5 =$ Fr. 15.000,—.
- i) *Guardiane* : Lo stipendio minimo consentito dalla classe 20.ma dell'organico : Fr. 6.000,— ciascuna.
- l) *Capo operaio e operai azienda agricola* : L'attuale stipendio percepito dal capo operaio e dai 4 operai alle dipendenze del Demanio di Gudo.
- m) *Indennità di famiglia* : E' risultato che la percentuale dei dipendenti attualmente sposati è del 95/98 %. Ne consegue che il numero degli impiegati che potranno beneficiare delle indennità di famiglia saranno 35. La spesa che ne deriva è la seguente : Fr. 300,— $\times 35 =$ Fr. 10.500,—.
- n) *Indennità per i figli* : Per calcolare questa cifra si è preso come base l'importo delle indennità che lo Stato versa attualmente ai dipendenti del Penitenziario cantonale, dell'Istituto « La Valletta » e del Demanio di Gudo.

